



**Ministero della Difesa**

*Agenzia Industrie Difesa*

**CONVENZIONE TRIENNALE**

**ESERCIZI DAL 2012 AL 2014**

gpr

A. A.

**PREMESSA**

L'Agenzia Industrie Difesa, a norma dell'articolo 131 comma 2, del DPR 15 marzo 2010, n. 90, recante il "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246", informa le proprie attività a criteri di economicità, efficienza ed efficacia e all'obiettivo della trasformazione in società per azioni delle unità produttive.

La presente convenzione triennale è predisposta in base a quanto previsto dal decreto sopra indicato, nel seguito Regolamento, all'articolo 133, comma 3, che recita: "Per la definizione e per il perseguimento degli specifici obiettivi dell'Agenzia, nonché per la verifica, da parte del Ministro, dei risultati raggiunti, il Direttore generale dell'Agenzia stipula ogni tre anni con il Ministro stesso una convenzione ai sensi e con i contenuti previsti dall'articolo 8 comma 4, lettera e) del decreto legislativo 300 del 1999. In ragione di specifiche esigenze, la convenzione può essere modificata su proposta di entrambe le parti".

Con le premesse fatte, il Ministro della Difesa ed il Direttore Generale dell'Agenzia

**STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE****ARTICOLO 1****OGGETTO E DURATA**

1. La presente convenzione è valida per il periodo 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2014, definisce gli obiettivi dell'Agenzia e regola i rapporti tra l'Amministrazione e l'Agenzia stessa.

**ARTICOLO 2****OBIETTIVI GENERALI ASSEGNATI ALL'AGENZIA**

1. Nel corso del triennio 2012 - 2014 l'attività dell'Agenzia è prioritariamente finalizzata al conseguimento dell'obiettivo generale specificato nel piano industriale allegato, che fissa il percorso che l'Agenzia - Sede centrale ed Unità produttive - deve seguire per il conseguimento dell'economica gestione, traguardo indispensabile ai fini della successiva trasformazione in società per azioni delle Unità produttive stesse.
2. Fermo restando che i finanziamenti per il funzionamento e per gli investimenti dell'Agenzia sono quelli indicati nella tabella C della Legge di stabilità, l'obiettivo generale sopra indicato



deve essere conseguito anche attraverso l'incremento dei ricavi provenienti sia dalle forniture a terzi diversi dall'A.D., sia dal mercato captive, oltre all'attuazione dei propedeutici progetti/processi di riconversione industriale mirati ad un migliore impiego delle risorse disponibili e ad un potenziamento/ampliamento dei settori produttivi.

3. Nell'ambito delle azioni, volte a potenziare e/o ampliare i settori produttivi, ivi comprese quelle dedicate alla riconversione di mezzi, materiali e attrezzature dismesse dall'Amministrazione, o eccedenti le esigenze delle Forze Armate, l'Agenzia ricerca nuove linee produttive e nuove forniture di servizi, anche mediante le forme di collaborazione, consortili e societarie previste dall'articolo 133, comma 4, del Regolamento, nonché con il ricorso al "Project financing", quando ne ricorrono le condizioni.
4. Ai fini dell'incremento e della razionalizzazione delle attività nel settore del munizionamento, l'Agenzia darà corso alla fase attuativa del "Polo del Munizionamento e della Demilitarizzazione", costituito dalla fusione delle Unità produttive di Noceto e di Baiano di Spoleto in una unica struttura industriale, il cui compito principale è quello di diventare l'unico riferimento dell'A.D. per le attività di revisione, trasformazione, controlli di efficienza (in collaborazione con le Unità di Fontana Liri, Torre Annunziata e l'Ufficio Tecnico Territoriale di Nettuno), demilitarizzazione del munizionamento.
5. Nell'ambito del progetto di dematerializzazione degli archivi della Difesa, l'Agenzia realizzerà a Gaeta il Centro Unico di Conservazione Sostitutiva della documentazione cartacea del Cedoc di Roma (Caserma Manara), progetto pilota ormai consolidato ed avviato alla fase realizzativa.

### ARTICOLO 3

#### PATRIMONIO E BENI ATTRIBUITI ALL'AGENZIA

1. I beni immobili, ubicati nei comprensori degli Stabilimenti Militari, sono attribuiti alla gestione dell'AID per il tempo necessario allo svolgimento dell'attività istituzionale della stessa. Tali beni rimangono nel patrimonio immobiliare in uso al Ministero della Difesa e sono messi a disposizione dell'AID tramite verbali di consegna redatti da apposite commissioni costituite a cura del Segretariato Generale (V Reparto), nelle quali è inserito un rappresentante dell'Agenzia. Le stesse commissioni, contestualmente alle operazioni sopra indicate, provvedono a consegnare all'AID, dopo averne verificato la regolarità e la completezza, i fascicoli inventariali degli stabilimenti, corredati delle planimetrie e della documentazione tecnico-amministrativa, dalla quale risulti lo stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni.

glo/R

AM

Le attività delle suddette commissioni devono essere ultimate entro il 31 dicembre 2012.

Con le stesse modalità, gli immobili, al termine delle esigenze istituzionali dell'AID, saranno restituiti all'Amministrazione.

2. Le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli immobili sono definite e regolamentate dalla normativa vigente nell'Amministrazione Difesa. In ogni caso sono a carico dell'AID le manutenzioni ordinarie e rimangono a carico dell'A.D. le manutenzioni straordinarie, da eseguirsi secondo i rispettivi regolamenti amministrativi.

A tal fine, le specifiche esigenze sono segnalate dall'Agenzia all'Amministrazione Difesa che le valuta, per gli aspetti tecnico/amministrativi, tramite i propri Organi Tecnici Territoriali competenti e, per la conseguente programmazione e pianificazione delle spese, secondo le normali procedure di formazione del bilancio della Difesa.

Gli interventi sono attuati secondo le procedure previste per l'esecuzione dei lavori nell'ambito dell'A.D..

Nel caso di impreviste ed improcrastinabili esigenze di ripristino e/o adeguamento infrastrutturale, qualora l'Organo Programmatore dell'Amministrazione non disponga della copertura finanziaria, l'Agenzia, previa autorizzazione del Segretariato Generale della Difesa e della Direzione Generale dei Lavori e del Demanio, può avvalersi dell'Organo Territoriale del Genio competente per l'espletamento della procedura di affidamento dei lavori, lo svolgimento della direzione lavori e l'esecuzione dei collaudi, mentre i corrispondenti oneri economici contrattuali sono sostenuti dall'Agenzia, che provvede ai pagamenti sulla base della documentazione tecnico amministrativa prodotta dall'Organo Territoriale del Genio. I suddetti oneri saranno oggetto di rimborso, da parte dell'Amministrazione.

3. Previa autorizzazione del Ministro, l'Agenzia può affidare a terzi in corso aree parziali degli stabilimenti, qualora tale affidamento sia mirato al fine della piena valorizzazione delle risorse disponibili ed all'incremento delle attività produttive.

4. L'AID impiega le infrastrutture degli stabilimenti ad essa conferiti nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti e si avvale dell'organizzazione del Segretariato Generale per l'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di sicurezza e salute sul lavoro, stabilita dall'apposita direttiva del Segretario Generale e D.N.A. SGD-G-022. In particolare, l'Amministrazione provvede con proprio personale tecnico ad effettuare le ispezioni, i controlli, le verifiche, i collaudi e a rilasciare le certificazioni riguardanti la sicurezza dei luoghi di lavoro dell'Agenzia. Anche per quanto attiene alla prevenzione e protezione infortuni della propria sede centrale, l'Agenzia si avvale del supporto dell'organizzazione antinfortunistica del Segretariato Generale della Difesa; i relativi dettagli sono definiti mediante accordi diretti tra il Segretariato e

*G. P.*

*Am*

l'Agenzia.

5. Le esigenze finanziarie necessarie per gli adeguamenti antinfortunistici, per quanto riguarda le infrastrutture, sono segnalate dall'Agenzia all'Amministrazione che le valuta con gli stessi criteri indicati al precedente comma 2.
6. L'adeguamento di aree a nuove esigenze operative ed allo sviluppo di nuovi prodotti, compresa la loro messa a norma, rientra nella competenza dell'Agenzia, che ne dà comunicazione preventiva all'Amministrazione. Il costo dei lavori eseguiti, aventi lo scopo del conseguimento dell'economica gestione, rientrano nei "costi incrementativi su fabbricati di terzi" dell'Agenzia e danno origine ad un ammortamento decennale.
7. Si applica agli stabilimenti interessati l'esonero previsto dall'art. 30 della legge n.110/1975 per gli stabilimenti della Difesa che trattano esplosivi e prodotti per il munizionamento/parti di essi commissionati dall'A.D. e dai Corpi Armati dello Stato (di cui al collegato decreto ministeriale del 1958), come comunicato dal Ministero dell'Interno con lettera n. 557/B.27644 del 23 aprile 2002, nonché la normativa vigente in ambito A.D.. L'Amministrazione, su richiesta dell'AID, provvede alla certificazione dell'adeguatezza delle aree di lavorazione, delle riserve e dei depositi dei materiali esplosivi, alle leggi e norme vigenti, secondo il principio generale di salvaguardia, da fatti accidentali, per persone e ambiente.
8. L'Amministrazione, nei limiti delle proprie possibilità e con eventuali oneri da concordare, mette a disposizione degli stabilimenti interessati depositi di Forza Armata, per fare fronte ad eventuali esigenze di decentramento di munizionamento/esplosivo da sottoporre a lavorazione, che risulti eccedente le portate nominali di riserve e depositi di stabilimento.

#### ARTICOLO 4

#### PERSONALE CIVILE

1. L'Agenzia si avvale di:
  - a) personale degli stabilimenti conferiti, dotato di contratto a tempo indeterminato, proveniente dai ruoli della Difesa ed inquadrato nei ruoli dell'Agenzia;
  - b) personale degli stabilimenti conferiti, dotato di contratto a tempo indeterminato, ma ancora non inquadrato nei ruoli dell'Agenzia (Unità di Gaeta);
  - c) personale dell'A.D., distaccato presso gli stabilimenti allo scopo di fornire servizi all'Agenzia a titolo oneroso;
  - d) personale assunto, con onere economico a carico delle disponibilità finanziarie dell'Agenzia, con contratto a tempo determinato di diritto privato per specifiche esigenze che richiedono

personale tecnico, o altamente qualificato, alle quali non è possibile fare fronte con quello in servizio.

2. Al personale con contratto a tempo indeterminato si applica il C.C.N.L. del Comparto Ministeri ed i contratti collettivi integrativi stipulati dalla Direzione generale dell'Agenzia e dalle OO.SS. aventi titolo. Al personale assunto con contratto a tempo determinato si applica lo stesso contratto per le materie non specificatamente trattate nel contratto di assunzione.

3. L'Agenzia gestisce:

- a) il personale definitivamente inquadrato nei ruoli delle singole Unità e della Direzione generale;
- b) il personale dell'Unità di Gaeta, per il quale non è stata ancora espletata dall'Amministrazione la procedura per il trasferimento in Agenzia, in quanto svolge le attività istituzionali e produttive dell'Agenzia;
- c) il personale dell'Amministrazione, che fornisce servizi all'Agenzia in alcune Unità produttive, in quanto si instaura un rapporto di dipendenza funzionale.

Il personale, di cui ai precedenti punti b) e c) continua a permanere nei ruoli della Difesa e ad esso vengono applicati i contratti integrativi stipulati dall'Agenzia.

In particolare, la gestione gerarchica e funzionale del personale di cui al precedente comma c), fa capo all'Ufficiale designato dal Segretariato Generale della Difesa, giusta l'art.1 dell'accordo sottoscritto, unitamente al Direttore generale dell'Agenzia, in data 14 luglio 2003, concernente le "Modalità gestionali del personale dell'A.D. temporaneamente presente negli stabilimenti dell'Agenzia in attesa di reimpiego" (Allegato 2)

4. Le disposizioni riportate nei successivi commi non riguardano il personale assunto in Agenzia con contratto a tempo determinato.

5. L'Amministrazione, attraverso il Sistema Informativo Gestionale Esercito (SIGE), ovvero altri sistemi che dovessero essere adottati in sua sostituzione, ed i centri di elaborazione dati (CELD), sulla base delle variazioni fornite dalle singole unità produttive, continua a gestire il trattamento economico e ad approntare le "retribuzioni mensili" del personale civile in servizio presso le predette unità, in modo tale da consentire all'Agenzia di assicurare, anche presso le singole unità produttive, una gestione contabile separata tra il personale inquadrato e quello rimasto in carico all'Amministrazione.

Tale supporto viene assicurato anche dopo gli avvenuti inquadramenti in Agenzia di detto personale e, su base di reciprocità, l'Agenzia assicurerà, a livello periferico, l'amministrazione di eventuale personale civile in esubero, ovvero distaccato.

Rimane in carico all'Amministrazione Difesa l'onere di effettuare i versamenti contributivi

- (previdenziali ed assistenziali) del personale. A tal fine l'Agenzia si impegna a fornire ai competenti uffici dell'A.D. le informazioni, che da tali uffici le verranno richieste, e nei tempi da essi indicati, per adempiere agli obblighi di legge in materia pensionistica, contributiva e fiscale.
6. Gli oneri relativi al trattamento economico del personale costituiscono una dotazione finanziaria dell'Agenzia (articolo 9 del decreto legislativo n. 300/1999), erogata attraverso l'Amministrazione Difesa, che provvede a finanziare gli organi previsti dalla normativa di Contabilità di Stato vigente in materia. A tale riguardo l'Agenzia si impegna a mantenere i suddetti organi presso le singole unità, per lo svolgimento delle predette funzioni.
  7. L'A.D., per il tramite della Direzione Generale per il Personale Civile, garantisce all'Agenzia ogni forma di consulenza ed assistenza, fino a curare, ove necessario e nell'ambito delle competenze precedentemente svolte, l'istruttoria di procedimenti amministrativi e la predisposizione di schemi di singoli atti giuridici, che devono essere formalizzati dal titolare dell'Agenzia stessa. Resta fermo che gli eventuali benefici economici a favore del personale per provvedimenti emanati "ope legis" rientrano nella disponibilità finanziaria degli appositi capitoli dell'A.D.
  8. Nello specifico accordo, annualmente sottoscritto dall'Amministrazione della Difesa e dalle OO.SS. nazionali aventi titolo, viene stralciata dal Fondo Unico di Amministrazione della Difesa una quota, che costituisce il FUA dell'Agenzia. Detto Fondo viene utilizzato, previa contrattazione integrativa di Agenzia, per retribuire i compensi accessori al personale civile non dirigente, proveniente od ancora inquadrato nei ruoli civili del Ministero, comunque in servizio presso dette Unità.
  9. Inoltre, in applicazione di quanto previsto all'art. 136, comma 1, lettere f e l, del Regolamento, al Direttore generale, in relazione agli obiettivi economico - industriali dell'Agenzia, è attribuita la facoltà di valutare annualmente - e di darne successivamente corso - se esistono le effettive condizioni e le motivazioni di opportunità per attribuire un riconoscimento economico al personale delle Unità produttive, che per due esercizi consecutivi abbiano raggiunto il pareggio del bilancio. Le relative risorse economiche sono assegnate dalla sede centrale, che le trae dai ricavi provenienti dalle commesse espletate per privati committenti.
  10. Il personale continua a godere dei benefici connessi alle provvidenze previste per il personale della Difesa in servizio ed in quiescenza. L'Amministrazione provvede, per quanto riguarda la concessione dei sussidi, borse di studio, contributi per elevazione culturale, a corrispondere direttamente agli interessati tali benefici, ponendoli a carico del bilancio della Difesa. Per quanto riguarda il benessere, l'Amministrazione provvede, ad assicurare all'Agenzia i relativi fondi.

11. Nell'ambito dei benefici, di cui al precedente comma 10, il personale partecipa a pieno titolo agli Organismi di Protezione Sociale (OPS) dell'Amministrazione. Pertanto, tale personale viene ammesso agli OPS, può costituirsi in associazione e chiedere la gestione di un OPS, così come previsto dalla direttiva dello Stato Maggiore Difesa SMD-G-023. Restano attribuiti alla gestione dell'Agenzia gli OPS costituiti presso Castellammare di Stabia e Gaeta.

## ARTICOLO 5

### PERSONALE MILITARE

1. L'Agenzia si avvale di personale militare in posizione di comando. A tal fine, il personale viene assegnato, con ordine di trasferimento dallo Stato Maggiore competente al Segretariato Generale della Difesa -VI Reparto- in posizione extraorganica e, contestualmente, comandato in Agenzia per le esigenze di una determinata Unità, o della Direzione Generale.  
I direttori degli stabilimenti militari che trattano esplosivi o effettuano lavorazioni prettamente militari -Baiano, Noceto, Torre Annunziata, Fontana Liri - devono essere Ufficiali Superiori con il grado non inferiore a Colonnello e con specifiche competenze tecniche.
2. La gestione tecnico-amministrativa giuridica, disciplinare e sanzionatoria del personale militare è attribuita al 1° Ufficio del V Reparto del Segretariato Generale della Difesa, secondo le modalità fissate dal Segretario Generale della Difesa e D.N.A. con l'apposito ordine di servizio del 8 ottobre 2010 (Allegato 3).  
Le questioni inerenti l'impiego del personale militare sono trattate per il tramite del Segretariato Generale della Difesa.
3. Per quanto attiene agli avvicendamenti dei direttori (capi Unità), ai sensi dell'art.136, comma 1, lettera h, del D.P.R. Regolamento, il Direttore Generale dell'Agenzia conferisce l'incarico di Capo Unità all'Ufficiale Superiore allo scopo assegnato dalla F.A., tenendo conto di quanto previsto dalla pianificazione dell'impiego degli ufficiali precedentemente concordata.
4. Al personale militare si applica il sistema di incentivazione di cui al precedente articolo 4 comma 9.

## ARTICOLO 6

### RAPPORTI TRA L'AMMINISTRAZIONE E L'AGENZIA

1. Sulla base dell'esperienza maturata nel precedente triennio, l'Amministrazione e l'Agenzia continuano a sviluppare un'efficace azione di coordinamento, nonché la massima sinergia tra



esigenze dell'Amministrazione e servizi/produzioni sviluppabili dall'Agenzia. In particolare, l'Agenzia è inquadrata nella Difesa come una struttura tecnico - industriale che opera "in house" e, pertanto, l'Amministrazione può chiedere direttamente all'Agenzia la fornitura di beni e servizi, che la stessa Agenzia è in grado di fornire, in linea peraltro con le direttive all'uopo impartite.

2. In particolare, l'Amministrazione:
  - a. richiede prioritariamente (prima di rivolgersi ad operatori esterni) preventivi e fattibilità per tutti quei servizi e produzioni inerenti alle capacità produttive, attuali e future, delle Unità, periodicamente comunicate dalla stessa AID, nonché l'interesse ad acquisire mezzi e materiali dismessi, o eccedenti le esigenze delle Forze Armate, per la successiva riconversione ad altri usi, ricorrendo all'istituto della permuta di beni e/o servizi per la regolarizzazione della parte finanziaria; in quest'ultimo caso la formalizzazione amministrativa avviene mediante la sottoscrizione di una convenzione, concordata dall'Ente cedente e dall'Unità produttiva destinataria dei mezzi e materiali dismessi.
  - b. favorisce l'affidamento di nuove linee produttive, anche attraverso forme associative con altre industrie, l'incremento di attività su linee esistenti e da acquisire e quanto altro possibile ai fini del pieno sviluppo produttivo dell'Agenzia;
  - c. supporta l'Agenzia, ove possibile, nelle trattative commerciali con organismi e/o industrie straniere della difesa e in quelle iniziative in ambito nazionale, dove il contributo dell'Amministrazione assume una valenza fondamentale;
  - d. persegue, in occasione di contratti con ditte industriali, "compensazioni" basate su servizi ed attività in quei campi, in cui è attiva l'Agenzia;
  - e. favorisce l'assistenza nelle attività riguardanti i materiali d'armamento e gli esplosivi trattati dalle Unità; in particolare, la loro movimentazione viene assicurata dai vettori convenzionati con l'Amministrazione, secondo la normativa e le procedure in essa vigenti;
  - f. favorisce l'assistenza necessaria alla formazione del personale dell'Agenzia attraverso la Scuola di Aggiornamento e Perfezionamento del personale civile della Difesa, mediante accordi di programma diretti con la suddetta scuola; gli oneri derivanti dall'organizzazione di corsi ad interesse esclusivo dell'A.I.D. sono a carico della stessa Agenzia;
  - g. garantisce la sicurezza delle aree sensibili degli stabilimenti che trattano esplosivo e munizionamento, nei particolari periodi di pericolo oggettivo, quali possibilità di attentati, attraverso un adeguato servizio di vigilanza, in applicazione della normativa della Difesa; in proposito, l'Amministrazione continua ad assicurare il collegamento con i Comandi Militari Regionali, le cui disposizioni relative all'assunzione degli stati di allerta valgono anche per gli stabilimenti dell'Agenzia;



- h. recepisce dall'Agenzia la preventiva catalogazione ai fini dello smaltimento, secondo la vigente legislazione, di rifiuti (pericolosi e non), la cui produzione e accantonamento presso le Unità risalga ad epoca precedente all'avvento dell'Agenzia come da relativa documentazione amministrativo-contabile; il relativo onere finanziario è programmato dall'Amministrazione, che provvede al reperimento dei fondi necessari per il soddisfacimento dell'esigenza;
- i. assicura il mantenimento del numero complessivo dell'attuale parco automezzi in uso all'Agenzia in linea con le limitazioni imposte dalla normativa vigente ed in analogia a quanto osservato nell'ambito dell'Amministrazione; la manutenzione preventiva e correttiva (ordinaria e straordinaria) è a carico dell'Agenzia nel rispetto della direttiva MOT/G001 vigente; per quanto riguarda il fuori uso e l'alienazione degli automezzi, è valida la normativa dell'Amministrazione;
- j. trasferisce all'Agenzia i fondi secondo gli importi previsti dalla Legge di stabilità e secondo le effettive risorse finanziarie messe a disposizione dagli organi programmatori competenti, nonché quelli derivanti dalle commesse espletate dalla stessa Agenzia per l'A.D.;
- k. sulla base di indicazioni procedurali già emesse dallo Stato Maggiore Difesa, promuove ogni possibile azione per l'incremento del mercato captive nei riguardi dell'Agenzia; in particolare, adotta i provvedimenti ritenuti opportuni, ai fini della diffusione nella Difesa dei prodotti per il benessere dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare, segnatamente nei punti vendita e spacci attivi presso i Comandi/Enti.
3. L'Agenzia si impegna a:
- perseguire il costante recupero dell'efficienza ed il massimo contenimento dei costi;
  - fornire prodotti e servizi di qualità certificata, rispondenti alle specifiche tecniche concordate ed alle esigenze del committente, a prezzi congrui con quelli del mercato, nel rispetto dei tempi di prevista consegna;
  - rappresentare le proprie esigenze, nei settori il cui mantenimento rimane a carico dell'Amministrazione, attraverso omogenee pianificazioni, nei tempi richiesti dalla stessa Amministrazione;
  - rispettare, nelle attività di gestione, maneggio, lavorazione, conservazione e trasporto dei materiali d'armamento e degli esplosivi, la normativa emanata dall'Amministrazione;
  - concordare con la Scuola di Aggiornamento e Perfezionamento del personale civile della Difesa i programmi annuali di addestramento del personale delle Unità e della Direzione generale dell'Agenzia nei termini specificati dall'art.6, punto 2, lettera f.



4. Centro Trasfusionale Militare (CTM) di Firenze

Le modalità di gestione del Centro Trasfusionale Militare di Firenze sono regolate dall'Accordo Quadro tra la Direzione Generale Difesan e dall'Agenzia Industrie Difesa in data 22 giugno 2009.

**ARTICOLO 7**

**PREZZI PRATICATI ALL'AMMINISTRAZIONE DIFESA PER LE FORNITURE DI PRODOTTI/SERVIZI**

1. Per i prodotti e servizi richiesti dall'A.D., viene applicata la direttiva dello Stato Maggiore Difesa SMD-F-011 "Modalità e procedure per la gestione delle forniture e servizi affidati all'Agenzia Industrie Difesa da parte degli Organismi della Difesa" - edizione Gennaio 2010.
2. In merito alle commesse di alienazione di munizionamento (distruzioni e/o demilitarizzazioni):
  - la distruzione di munizionamento affidata all'Agenzia viene effettuata sulla base di un preventivo di costo concordato riguardante gli oneri a rimborso per il servizio commissionato; tali importi sono determinati da soli oneri ausiliari, sussidiari ed integrativi, non essendo contemplati eventuali recuperi derivanti dalla vendita dei rottami;
  - per quanto riguarda i recuperi, se la commessa presenta oneri ausiliari, sussidiari ed integrativi inferiori ai ricavi della vendita dei rottami, l'AID tratterrà tale margine e lo reinvestirà per migliorare i processi industriali di demilitarizzazione;
  - la modalità di regolazione degli oneri a rimborso sopra riportata si applica sia per tutte le commesse oggetto di futuro mandato che per quelle in essere (commesse assegnate prima dell'istituzione dell'AID e commesse affidate successivamente).
3. Per quanto riguarda i materiali soggetti a scadenza (con riferimento a quelli farmaceutici e parafarmaceutici) ordinati dall'A.D. ma non ritirati prima dei dodici mesi antecedenti la scadenza, potranno essere alienati a cura dell'Agenzia, previo avviso all'Ente committente, ed il ricavato dovrà essere in parte utilizzato per sopperire alle spese per lo smaltimento dei materiali di risulta.
4. Le clausole, di cui ai precedenti punti 2 e 3, saranno riportate, nell'ambito di ciascuna commessa, nel preventivo di spesa predisposto dall'AID ed approvato dall'A.D..

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## ARTICOLO 8

## FINANZIAMENTO DELL'AGENZIA DA PARTE DELL'A.D.

1. L'A.D. è tenuta a trasferire annualmente all'Agenzia i seguenti finanziamenti:
- il fondo stanziato dalla Legge di stabilità, a copertura degli oneri di funzionamento e degli investimenti, iscritto nello stato di previsione del Ministero della Difesa in tabella C;
  - gli importi relativi alle commesse espletate dall'Agenzia per gli enti dell'A.D. secondo la procedura, di cui all'articolo 7, comma 1.
2. Per quanto riguarda il fondo, di cui al precedente comma 1 a), gli importi finora stanziati sono quelli previsti dalla Legge di stabilità 2011 per il triennio 2011 - 2013; nel dettaglio, la suddetta previsione attribuisce all'Agenzia i seguenti importi:

	2012	2013	2014
	Keuro	Keuro	Keuro
- per interventi (Cap. 1360) e investimenti (Cap. 7145)	6.610	6.610	(1)

(1) Nell'ambito della previsione triennale della legge di stabilità 2011, è stabilito che gli importi del 2012 e del 2013 potranno subire variazioni.

3. Per la regolarizzazione delle partite pendenti tra A.D. e AID, riferite agli esercizi pregressi, il Segretariato Generale della Difesa - V Reparto - e l'Agenzia eseguono un esame congiunto dei dati contabili di riferimento, allo scopo di determinare l'entità delle poste a debito/credito. I relativi saldi dovranno essere effettuati entro la fine di ciascun esercizio finanziario.
4. E' a carico dell'A.D. la parte fissa della retribuzione del personale militare, mentre la retribuzione accessoria del suddetto personale militare (straordinario, missioni, pasti, etc.), da erogare secondo il quadro normativo vigente e nei limiti quantitativi fissati, è a carico dell'Unità/Direzione generale presso cui avviene il comando. Ai fini della corretta applicazione della contabilità economica, l'Agenzia provvederà ad inserire il costo complessivo del personale militare, come definito all'art. 141, comma 2, del Regolamento, equiparandolo al personale civile equivalente in base alla tabella 4 del decreto ministeriale 18 aprile 2002. Entro il mese di febbraio dell'esercizio successivo l'Amministrazione comunica all'Agenzia il costo effettivo del personale amministrato (militare e civile), comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali, al fine di consentire all'Agenzia stessa le rilevazioni contabili di cui all'articolo 141, commi 2 e 3, del Regolamento.

**ARTICOLO 9****GESTIONE DI EVENTUALI IMPEGNI FINANZIARI PREGRESSI**

1. Eventuali pagamenti maturati in esito ad impegni assunti negli esercizi precedenti all'E.F. 2002, sono a carico del Ministero. A tale scopo, l'A.D. provvede a finanziare per ogni specifica esigenza le unità produttive, che provvedono al pagamento del relativo onere secondo le norme della Contabilità di Stato.
2. E' portato a parziale riduzione del credito dell'Agenzia di euro 2.250.000, relativo alle anticipazioni che la revisione n. 2 della convenzione 2003 - 2005 ha previsto a carico dell'Amministrazione, il debito di euro 460.000 dell'Agenzia per il servizio di guardiania svolto dal personale civile rimasto in carico alla stessa Amministrazione, relativo al periodo 2007 - 2010.  
L'Amministrazione riconosce all'Agenzia un residuo credito pari ad Euro 1.790.000.

**ARTICOLO 10****VIGILANZA**

1. L'Agenzia è posta sotto la vigilanza del Ministro della Difesa, che può esercitarla anche avvalendosi del Segretario Generale, con le modalità previste dall'art. 134 del Regolamento e secondo le determinazioni assunte dal Ministro stesso.

**ARTICOLO 11****MODALITA' PER LA GESTIONE DELLA CONVENZIONE**

1. L'Agenzia si impegna a determinare i meccanismi organizzativi e procedurali, idonei a consentire una corretta gestione del rapporto convenzionale instaurato.
2. In relazione agli impegni definiti nella presente convenzione, l'Agenzia annualmente trasmette al Ministro:
  - a. entro il mese di aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario precedente;
  - b. entro il mese di ottobre il bilancio di previsione e piano di attività dell'esercizio finanziario successivo;
  - c. entro il mese di novembre la bozza di nuova convenzione o di revisione (se necessaria) per il successivo esercizio finanziario.



**ARTICOLO 12****SISTEMA TRANSITORIO DI MONITORAGGIO**


L'Agenzia si impegna a tenere tempestivamente informato il Ministro sulla propria struttura organizzativa, sugli andamenti gestionali degli Enti assegnati, sulle modalità di utilizzo delle risorse, nonché su problematiche di particolare rilievo.

**ARTICOLO 13****MODIFICHE DELLA CONVENZIONE**


Qualora nel corso dell'anno intervengano modifiche al quadro normativo, ovvero mutino sostanzialmente le condizioni poste a base della presente convenzione, si procederà a concordarne le necessarie modifiche. Gli atti relativi saranno stipulati con le medesime modalità della presente convenzione.

Roma, 08 NOV. 2011

Il Direttore Generale dell'Agenzia



Il Ministro della Difesa



ok

Art.  
Agenzia Industrie Difesa

1. All'articolo 2190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"7. Al fine di consentire la prosecuzione e il completamento, entro il 31 dicembre 2015, del processo di risanamento proficuamente in atto delle unità produttive di cui all'articolo 48, comma 1, gestite unitariamente dall'Agenzia industrie difesa, i contributi di cui all'articolo 559 sono determinati per gli importi, rispettivamente, di euro 6.000.000 nel 2012, di euro 6.000.000 nel 2013 e di euro 4.000.000 nel 2014. Qualora il citato obiettivo non risultasse conseguito con il bilancio 2015 per il complesso delle unità produttive, ovvero il bilancio di esercizio a tale data non fosse presentato al Ministero della difesa, si procede alla liquidazione, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, di quelle unità che non hanno conseguito la capacità di operare secondo criteri di economica gestione e alla conseguente riduzione dell'Agenzia, per la gestione unitaria delle sole unità che hanno raggiunto tale capacità, anche mediante la costituzione di società di servizi";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Al fine di assicurare l'apporto delle professionalità indispensabili per lo sviluppo delle attività e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, l'Agenzia industrie difesa è autorizzata a prorogare i contratti di cui all'articolo 143, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, comunque non oltre la scadenza del 31 dicembre 2015. ".

#### RELAZIONE TECNICA

La norma è volta, da una parte a prevedere una graduale riduzione dei contributi diretti erogati dal Ministero della difesa in favore dell'Agenzia Industrie Difesa (AID), quantificati annualmente nella Tabella C allegata alla legge di stabilità, prevedendo la loro eliminazione a partire dall'anno 2015 e dall'altra a spostare a tale anno il termine, attualmente stabilito al 31 dicembre 2011, entro il quale le unità produttive gestite unitariamente dall'AID devono raggiungere l'obiettivo dell'economica gestione, pena la loro chiusura. Nel contempo prevede che le unità produttive che non dovessero conseguire tale risultato nel nuovo termine siano soggette a chiusura, secondo le modalità disciplinate dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante " Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale", con contestuale ridimensionamento della stessa AID. In ultimo, reca l'autorizzazione per l'AID di continuare ad avvalersi, fino all'anno 2015, dello stesso personale qualificato già in servizio sulla base di contratti a tempo determinato, presupposto necessario perché l'impegnativa attività da porre in essere nei prossimi tre anni possa portare al conseguimento dell'obiettivo dell'economica gestione nel nuovo termine fissato.

L'intervento si rende necessario per consentire la prosecuzione del virtuoso percorso di risanamento posto in essere dall'AID, specie negli ultimi tre anni, che non ha ancora potuto conseguire il citato obiettivo solo in ragione delle oggettive difficoltà di trasformare degli stabilimenti poco efficienti in unità produttive con capacità competitiva sul mercato, dovute all'esubero del personale ereditato rispetto alle capacità operative degli stabilimenti e

all'obsolescenza degli impianti, difficoltà ora decisamente affrontate secondo un piano industriale predisposto dall'AID. Peraltro la stessa Corte dei conti nella relazione sul rendiconto generale dello Stato riferito al 2010, oltre a porre in evidenza i risultati positivi conseguiti dall'AID, ha rilevato come i progetti di riconversione e potenziamento avviati non rendano ipotizzabile né conveniente la dismissione degli otto stabilimenti da essa gestiti che tuttora impiegano 1134 persone, il cui trattamento economico continuerebbe ad essere a carico del bilancio statale senza alcuna prospettiva di trasferimento sui bilanci delle unità produttive risanate.

Si tratta di stabilimenti che, peraltro, operano in settori tuttora di rilevante interesse non solo per le Forze armate (produzione munizionamento ed esplosivi, cantieristica navale, meccanica di precisione) ma anche a livello nazionale, come nel caso dello stabilimento farmaceutico di Firenze, e che sono ubicati in diverse Regioni. In particolare, gli otto stabilimenti produttivi militari sono dislocati nei Comuni di Noceto (in provincia di Parma), di Baiano di Spoleto (in provincia di Perugia), di Fontana Liri (in provincia di Frosinone), di Torre annunziata e Castellammare di Stabia (in provincia di Napoli), di Firenze e di Gaeta (in provincia di Latina).

L'esigenza dell'intervento si pone, quindi, sia in termini di funzionalità dello strumento militare, sia in quanto nell'attuale fase positiva del processo di risanamento delle unità produttive in questione la loro chiusura appare essere una scelta antieconomica e con pesanti ricadute sul piano sociale, per l'impatto occupazionale nei territori interessati.

In ultimo, si rileva che la norma in esame, specie tenuto conto del venire meno dei contributi a carico della Difesa a decorrere dal 2015, non è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, come già verificato in occasione delle due precedenti disposizioni di proroga intervenute nel 2007 (articolo 2, comma 4, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31) e nel 2008 (articolo 14, commi 5 e 6, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14), che hanno prorogato, la prima al 2009 e la seconda al 2011, il termine entro cui le unità produttive dell'Agenzia avrebbero dovuto raggiungere la capacità di operare secondo criteri di economica gestione per evitare la definitiva chiusura, senza che fosse rilevata la necessità di quantificare nuovi o maggiori oneri o mancati risparmi. Viceversa, l'intervento proposto si pone, per le ragioni sopra esposte, come necessario in ragione dei rilevanti risvolti economici e sociali e dell'impatto occupazionale sui territori interessati che avrebbe un'eventuale chiusura definitiva degli stabilimenti dell'Agenzia.